



Roma, 05/02/2020

PROT. N. 18/DV/rs

Ai Presidenti AIC Convenzionate

Alle Società di Servizi Convenzionate

Ai Professionisti Convenzionati

e p.c. Agli Incaricati CAF

Circolare n. 18/2020

LORO SEDI

Oggetto: Bonus mobili 2020: sconti solo per lavori iniziati nel 2019

Carissimi,

La legge di Bilancio ha prorogato per il 2020 il bonus mobili, prevedendo contemporaneamente che il diritto alla detrazione scatti solo nel caso in cui l'intervento di ristrutturazione edilizia sia iniziato non prima del 1° gennaio 2019. Indipendentemente dall'ammontare delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, lo sconto fiscale deve essere calcolato su un importo massimo di 10.000 euro, riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. Nel caso dell'acquisto di forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga e lavatrici per i quali si fruisce del bonus, è necessario inviare all'ENEA i dati relativi alla classe energetica e alla potenza elettrica assorbita.

Il **bonus mobili**, grazie alla proroga disposta dalla legge di Bilancio (l. n. 160/2019, articolo 1, comma 175, lettera b, n. 2), può essere fruito anche per gli acquisti che si effettuano nel 2020.

Il beneficio, però, nell'anno corrente spetta a condizione che l'acquisto di mobili ed **elettrodomestici agevolati** sia stato effettuato in connessione con lavori di recupero del patrimonio edilizio iniziati tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020.

Condizioni per usufruire della detrazione

Il bonus mobili è una **detrazione IRPEF del 50%** sulle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici nuovi, finalizzati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.

Per avere l'agevolazione è indispensabile realizzare una **ristrutturazione edilizia** (e usufruire della relativa detrazione), sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali.

Nello specifico, gli interventi edilizi che permettono di godere del bonus mobili sono:

- **manutenzione straordinaria**, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti. I lavori di manutenzione ordinaria su singoli appartamenti (per esempio, tinteggiatura di pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi esterni, rifacimento di intonaci interni) non danno diritto al bonus;
- ricostruzione o ripristino di un **immobile danneggiato da eventi calamitosi**, se è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- **restauro, risanamento conservativo** e ristrutturazione edilizia, riguardanti **interi fabbricati**, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l'immobile;
- manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su **parti comuni di edifici residenziali**.

Tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che consentono di avere la detrazione:

- **non sono compresi** quelli per la realizzazione di **box o posti auto** pertinenziali rispetto all'abitazione principale;
- **non rientrano** gli interventi volti all'adozione di misure finalizzate a prevenire il **rischio del compimento di atti illeciti** da parte di terzi, tranne nel caso in cui siano anche inquadrabili tra gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria (solo se effettuati sulle parti comuni di un edificio residenziale), manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), e d), del DPR n. 380/2001 (Agenzia Entrate, Circolare n. 10/E/2014, risposta 7.1);
- **rientra la sostituzione della caldaia**, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell'impianto di riscaldamento (Agenzia Entrate, Circolare n. 3/E/2016 n. 3, risposta 1.5);
- rientrano gli interventi finalizzati all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia quale l'installazione di una **stufa a pellet** o di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (Agenzia delle Entrate, circolare n. 11/E/2014, risposta 5.1), l'installazione o l'integrazione di un impianto di climatizzazione invernale e estiva a pompa di calore.

La detrazione spetta anche:

- quando i beni acquistati sono destinati ad arredare un ambiente **diverso** dello **stesso immobile** oggetto di intervento edilizio;
- qualora i mobili e i grandi elettrodomestici siano destinati ad arredare l'immobile ma l'intervento

cui è collegato tale acquisto sia effettuato sulle **pertinenze dell'immobile** stesso, anche se autonomamente accatastate.

Quando si effettua un intervento sulle parti condominiali (per esempio, guardiole, appartamento del portiere, lavatoi), i condòmini hanno diritto alla detrazione, ciascuno per la propria quota, solo per i beni acquistati e destinati ad arredare queste parti. Il bonus non è concesso, invece, se acquistano arredi per la propria abitazione.

Acquisti agevolati

Il bonus mobili può essere fruito unicamente per l'acquisto di mobili o grandi elettrodomestici nuovi (nell'importo delle spese sostenute possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati).

A titolo esemplificativo:

- tra i "**mobili**" agevolabili rientrano: **letti, armadi**, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione in quanto costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi nonché di altri complementi di arredo;

- tra i "**grandi elettrodomestici**" agevolabili rientrano: **frigoriferi**, congelatori, **lavatrici, lavasciuga**, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, piani cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni, forni a microonde, altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione degli alimenti, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento, altre apparecchiature per la ventilazione, l'estrazione d'aria e il condizionamento. Il beneficio è limitato all'acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di **classe A+ o superiore** (A o superiore per forni e lavasciuga). L'acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se, per quella tipologia, non sia ancora previsto l'obbligo di etichetta energetica.

A cosa fare attenzione

La detrazione spetta al contribuente che si avvale della detrazione per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio. Nel caso quindi in cui le spese per la ristrutturazione edilizia siano state sostenute da uno dei coniugi e le spese per l'arredo della medesima abitazione dall'altro, il bonus mobili non spetta a nessuno dei 2 coniugi.

È inoltre necessario fare attenzione alla **data di avvio dei lavori**. La legge di Bilancio 2020 ha limitato il bonus mobili agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere **dal 1° gennaio 2019**. Il sostenimento delle spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, può essere antecedente al pagamento delle spese per la ristrutturazione dell'immobile, ma i lavori devono essere stati già avviati.

In altre parole, la data di inizio lavori deve essere, quindi, anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione. La data di avvio dei lavori di recupero del patrimonio edilizio potrà essere comprovata dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare, ovvero dalla comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all'Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria, ovvero, in caso si tratti di

lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000. Se l'acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici è destinato ad un unico immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, per data di "inizio lavori" si intende la data di acquisto o di assegnazione dell'immobile.

Altra condizione posta ai fini del diritto al bonus riguarda le **modalità di pagamento**. Per avere la detrazione, infatti, occorre effettuare i pagamenti con **bonifico o carta di debito o credito**. Stesse modalità di pagamento devono essere osservate per il pagamento delle spese di trasporto e montaggio dei beni. **Non è consentito**, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

Se il pagamento è disposto con bonifico, non è necessario utilizzare quello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste S.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia. La detrazione è ammessa anche se i mobili e i grandi elettrodomestici sono acquistati con un finanziamento a rate, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le stesse modalità precedentemente indicate e il contribuente abbia una copia della ricevuta del pagamento (Agenzia delle Entrate, circolare n. 7/E/2017). In questo caso, l'anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del pagamento da parte della finanziaria.

Il bonus mobili si ottiene indicando le spese sostenute nella **dichiarazione dei redditi** (modello 730 o modello Redditi persone fisiche) e deve essere ripartito tra gli aventi diritto in **10 quote annuali** di pari importo. Lo sconto non utilizzato in tutto o in parte non si trasferisce né in caso di decesso del contribuente né in caso di cessione dell'immobile oggetto di intervento di recupero edilizio.

Importo massimo

La **detrazione del 50%** deve essere calcolata su un importo massimo di spesa sostenuta per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di **10.000 euro**, a prescindere dall'importo delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Per gli **acquisti del 2020** e riferiti a lavori realizzati nel 2019, o iniziati nel 2019 e proseguiti nel 2020, la detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a 10.000 euro, al netto delle spese sostenute nel 2019 per le quali si è già fruito dell'agevolazione.

Tale limite è riferito ad ogni singola unità immobiliare oggetto di "ristrutturazione", comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune oggetto dell'intervento. Qualora si realizzino interventi su **più unità immobiliari** il diritto alla detrazione è riconosciuto più volte. Se gli interventi di recupero edilizio comportano l'accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un'unica unità abitativa, il limite di spesa va riferito alle unità immobiliari censite in catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

Comunicazione all'ENEA

Nel caso di acquisto di elettrodomestici (forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga e lavatrici) per i quali si fruisce del bonus mobili, è necessario inviare all'ENEA i dati relativi alla classe energetica e alla potenza elettrica assorbita. La comunicazione deve essere effettuata **entro 90 giorni** dalla data del bonifico o di altro documento di acquisto ammesso.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella [risoluzione n. 46/E/2019](#), la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni non comporta la perdita del diritto al bonus mobili.

La Direzione Nazionale resta a disposizione per ogni chiarimento.